



Pro Regali Arcicon-
Mariae Salvationis
A. Zaballi f.

fraternitate Sanctae
Alborum, et Mortis

RISTRETTO

DELLE REGOLE

D E L L A

REALE ARCICONFRATERNITA

SOTTO IL TITOLO

DI NOSTRA SIGNORA

DELLA SALVAZIONE

D E'

BIANCHI, E DELLA MORTE.



IN. NAPOLI MDCCXCV.

NELLA STAMPERIA ABBAZIANA.

Con licenza de' Superiori.

1607163

P R E F A Z I O N E. 5

LA nostra Real Arciconfraternita gode il vantaggio di essere stata fin dal 1577. sotto l'immediata Real protezione fondata col privilegio di seppellire i poveri per amor di Dio, in qualunque Chiesa di Secolari, o Regolari le torna più comodo, con officiare nella medesima presente il Cadavere, eccettuatene però sempre le Chiese Regie, e di Monache.

Un fatto di tanta importanza chiaro si manifesta da due ben dotte relazioni della Curia del Cappellan Maggiore, una in data de' 28. Maggio del 1746. e l'altra de' 17. Settembre del 1757. a S. M. rassegnate in occasione della supplica da' nostri Sig. Fratelli umiliatale per la rinnovazione del Privilegio incendiato nel 1747. per le quali S. M. si benignò rinnovare il già detto privilegio, e prestare il suo Real' Assenso su di alcuni nuovi Capitoli di Regole, che i nostri Sig. Fra-

A 3

tel-

telli stimarono stabilire pe 'l maggior servizio di Dio , e della Vergine SS. nostra Signora .

Queste tali regole così antiche, che nuove, e 'l privilegio , come sono in un sol corpo originale comprese, non riesce ad ognun de' nostri il poterle attentamente leggere per esattamente osservarle , anzi dandosi in mani di ognuno, sarebbe lo stesso, che vederle fra poco logorate .

Perchè dunque possono i Sig. Fratelli sapere il contenuto nelle originali Regole, e nel privilegio, e l'originale istesso non patisca detrimento alcuno , abbiamo stimato (anche per aderire alle giuste richieste de' nostri Sig. Fratelli) formarne un fedele ristretto , nel quale si vedranno citati tutti li fogli dell' originale , per poterli ognuno al bisogno prontamente riscontrare , e darlo alle stampe sottoscritto da noi , dal Signor Fiscale, e dal Sig. Segretario della nostra Reale Arciconfraternita per acerto della
ve-

verità, e ad ognuno se ne consegnerà
un esemplare. Questa opera ci fa giu-
stamente sperare il maggior servizio
di Dio, della Vergine SS. nostra Si-
gnora, e della nostra Reale Arcicon-
fraternita, poichè andando sì fatto
ristretto comodamente per le mani
di ciascun Fratello, attenderanno essi
vieppiù alla osservanza esatta delle
nostre Regole, dal che avverrà loro
quello spiritual bene, che dobbiamo
desiderare.

*Elezione del Correttore, Autorità,
ed officio di esso.*

LE nostre Regole prescrivono l'elezione del Governadore, e de' Consultori da farsi in ogni anno nella prima Domenica di Maggio, la quale fatta nella maniera, che si dirà appresso, far si deve l'elezione del Correttore sia Sacerdote Secolare, sia Regolare, nell' istesso modo, come quella del Governadore; l' incarico del quale si è non solo di fare un sermone *ad Fratres* in tutti i giorni festivi, istruire i nuovi Fratelli a' lor doveri, ma ben' anche sedare le bricche che nascer possono tra' Confratelli, Governadore, e Consultori, con far presenti i loro doveri ne' seguenti Capitoli contenuti.

*Dell' elezione del Governadore ,
e de' Consultori .*

LA Elezione del Governadore , e de' Consultori far si deve nella prima Domenica di Maggio dopo cantato l' uffizio della B. Vergine , ascoltato il Sermone del Correttore , e recitato da tutti l' Inno: *Veni Creator Spiritus*: Seduti i Fratelli per ordine di anzianità , assisteranno per Fiscali due Fratelli antichi . Devono bussolarsi tutti li Confratelli , anche gli assenti , purchè vadano in corrente col nostro Monte; Non siano debitori della nostra Compagnia ; Non dimorino in impieghi fissi fuori di questa Capitale . Restando eletti per Governadore , e Consultori coloro , che averanno più voti affermativi degli altri .

Non possono essere eletti coloro , che son minori di anni trenta : que
che

che ascritti sono in altra Congregazione ; quelli , che non han compiti gli anni tre dopocchè furono Governadori , nè i Fratelli Sacerdoti ; potendo rimaner per Consultori coloro , che non avessero compiti gli anni 30. di loro età , o ad altra Congregazione fossero ascritti , ancorchè nella elezione avessero maggioranza di voti per la quale dovrebbero essere Governadori . Si vieta espressamente far conferma del Governo *viva voce* , ma devono concorrere due terze parti di voti segreti , nel qual atto presederanno in sua vece tre Fratelli più antichi , ed il medesimo si ritirerà in Sagristia . Finita in tal guisa l' elezione , si canterà il *Te Deum* , e da Fratelli si presterà l' obbedienza a' nuovi Governadori .

11
CAPITOLO III. Fol. 7. & 44.

*Dell' elezione de' Maestri de' Novizj,
ed officio di quelli.*

SI devono eleggere quattro Fratelli antichi, e discreti, due de' quali estratti per bussola saranno i Maestri de' Novizj, l' obbligo de' quali è d' informarsi della condizione, e de' costumi di coloro, che vorranno arrollarli nella nostra Real Compagnia, e riferire *ad aures* del Governadore, e ritrovandosi atti a potere essere ammessi, debbano fare la relazione in iscritto in dorso del memoriale, ed ammessi che saranno alla nostra Compagnia, istruirli a ciò che obbligano le nostre Regole, ed ammonirli, con sedare qualche discordia, che forse fra' Confratelli nascer potrebbe, avvertendoli con fraterni configli, e quando ciò non fusse bastante, riferire il tutto al Governadore, ed a' Consultori, acciò col discreto, e saggio loro giudizio possano il tutto quietare.

CA-

CAPITOLO IV. *Fol. 41.**Degl' Infermieri.*

L' Obbligo de' Fratelli infermieri eletti dal Governo, come tutti gli altri officj, che si diranno in appresso, si è di visitare i Confratelli infermi, assisterli, soccorrerli nelle loro indigenze, e disporli finalmente per li SS. Sacramenti, se mai la bisogna lo richiede, locchè si deve da' medesimi eseguire, precedente avviso, che lor si darà dalla Congregazione.

CAPITOLO V. *Fol. 9. 27. 38. ad 41.**Dell' elezione de' Sagrestani,
e dell' officio di quelli.*

DEvè aver la nostra Congregazione un Fratello per Sagrestano maggiore, il quale deve eleggersi ogni anno dal Superiore, ed Assistenti dell' anno precedente, e' quattro Fratelli

antichi , e similmente due altri Fratelli Sagrestani de' nuovi secondo il turno , oltre del Sagrestano Sacerdote provisionato , e del Cherico . L' obbligo del Sagrestano Maggiore si è di far pulire la Congregazione ne' dì festivi , assistere sempre in essa , ed in tempo si recitano l' ufficio , e le preci , star dappresso al Governadore per eseguire prontamente ciocchè dal medesimo gli viene imposto : Dirigerà i due Sagrestani di turno , quali dipenderanno dal medesimo , come Fratello più antico : Invigilerà che il Sagristano Sacerdote , e'l Cherico adempiano esattamente al servizio della nostra Chiesa , e Congregazione . Riconoscerà il bisogno , che vi sia de' parati , suppellettili , biancheria , ed altro , e ne avviserà il Superiore per darvi la provvidenza . Averà cura che le messe di obbligo , e manuali da' Celebranti sieno notate ne' libri . Nè permetterà che verun Sacerdote celebri con abito corto , ma talare , nè che il Sagresta-

no

no Sacerdote, e Cherico assistano senza corte in tempo dell' Esposizioni: E disporrà tutto l'altro, che occorre al suo ufficio.

Dovrà riceverfi in consegna tutti gli argenti; ben vero però per quegli arredi, calici, argento minuto, ed altro che stimerà dover servire giornalmente per la nostra Congregazione, ne debba far nota, e consegnarla al Sagristano Sacerdote, con ritirare dallo stesso ricevuta per sua cautela. Per le suppellettili della nostra Congregazione deve tenere presso di se le chiavi, con farlene inventario sottoscritto dal passato, e dal presente Governo. Deve chiedere al Tesoriere la cera che bisogna per servizio della nostra Reale Arciconfraternita, e dal medesimo gli si deve somministrare. Non possa improntare argenti, nè suppellettili senza espressa licenza della Congregazione.

L' obbligo poi del Sagristano Sacerdote amovibile *ad nutum* del Governo, si è di assistere ogni giorno o festivo,

o fe-

o feriale nella nostra Reale Arciconfraternita con eseguire quanto se gl' imporrà dal Governadore, da' Consultori, e da' Sagristani maggiore, e minori per servizio della Congregazione. Non farà notare ne' libri delle messe da' Cappellani di aver celebrato in Congregazione, allorchè avessero celebrato in altra Chiesa. Farà aprire la Congregazione sempre che si tiene consulta, o sessione il giorno, ed assisterà fino, che non vi sia verun Fratello. Si vestirà in tutte l' esequie d' obbligo ed *amore Dei* per officiare. Farà aprire la Congregazione nelle tre comunioni d' obbligo al far dell' Alba, ed egli o altro Cappellano celebrerà la Messa un' ora dopo l' Alba per dar comodo a' Fratelli di comunicarsi. Il Cherico poi, che deve essere di soddisfazione del Governo, ha l' obbligazione di servire la Congregazione, ed eseguire tutto quello, che sarà imposto dal Governadore, da' Consultori, dal Sagristano maggiore-

giore, e da' minori, e dal Sagristano Sacerdote. Deve prender le chiavi dalla casa del Governadore per aprire la Congregazione ogni mattina, e quando bisogna il dopo pranzo, e poi riportarle. In caso che qualche Fratello s' infermasse, deve andare ogni giorno per sapere del suo stato, ed anche deve fare tutte le ambasciate, a riferba di quelle d'importanza, per le quali dovrà andare il Sagristano Sacerdote per evitare qualche equivoco, che potesse apportare alcun disordine tra' Confratelli.

CAPITOLO VI. Fol. 36.

Del Segretario.

L' Obbligo del Segretario si è di notare con esattezza tutto quello, che stabilisce il Governo, e lo farà sottoscrivere dal medesimo. Ma se faranno cose per futura cautela, sarà sua cura di farle sottoscrivere da tutti

17
ti i Fratelli intervenuti . Terrà in custodia i memoriali de' nuovi Fratelli per consegnarli in fine dell' anno all' Archivario . E finalmente noterà in un libro i Fratelli , che adempiscono alle comunioni , ed intervengono alle Congregazioni per trarne da questo le mancanze de' medesimi .

CAPITOLO VII. Fol.36.

Dell' Archivista.

DOvrà l' Archivario tenere ben registrate in un libro le scritture tutte dell' Archivio con notarvi le correnti , come anche registrare i conti de' Tesorieri con le loro liberatorie , a spese rispettive , e del Monte , e della Congregazione : quale Archivio deve esser chiuso a tre chiavi , da tenersi una dal Governadore , l'altra dal primo Consultore , e la terza dall' Archivario .

B

CA.

CAPITOLO VIII. Fol. 36.

Del Fiscale.

L'Obbligo del Fiscale si è d' invigilare tanto per lo bene spirituale, quanto temporale ; Deve fare le sue istanze, e rimettersi a ciò che determinerà la Congregazione.

CAPITOLO IX. Fol. 36.

Del Razionale.

LA carica del Razionale consiste in tenere due libri, uno per l' introito, ed esito delle rendite della Congregazione, l' altro di quello del Monte, con soscrivere i mandati de' pagamenti, che gli verranno rimessi ; ma se il Governo volesse fare qualche spesa eccedente, l' obbligo del medesimo è di dirgli *ad aures* i motivi, perchè non si ha a fare, ma non opporsi formalmente alle dilui risoluzioni. In fine

6. ne dell'anno passerà i libri in mano
del nuovo Razionale.

CAPITOLO X. Fol.37.

Del Tesoriere generale.

6. **E'** Ispezione del Tesoriere generale
di esigere ciocchè dalli fitti di
case , arrendamenti , e censi apparten-
gono alla nostra Reale Arciconfrater-
nita , e pagare ciocchè con mandati
soscritti dal Governo , o dal Governa-
dore , ed uno Consultore , ed in assen-
za , o infermità del Governadore saran
soscritti dalli due Consultori *li viene*
ordinato : E dovendosi dare elemosina
per celebrazione di Messe , oltre del
mandato , vi bisogna ancora fede giu-
rata del Sacerdote di aver celebrato.
Consegnerà al Sagristano Maggiore tut-
to quello , che occorre , secondo che
gli si chiederà; ed alli Deputati dell'
Esequie consegnerà così trenta torcette
nuove per tenerle pronte ad ogni oc-

correnza di Esequie di fratello, o congiunto, come altre venti usate per l'Esequie *amore Dei*: Ed a' Deputati della Terrasanta darà la cera, che occorre per la medesima nel giorno de' Morti: Per la Festa della Beatissima Vergine nella terza Domenica di Novembre, che corre la memoria del Patrocinio della Vergine Santissima, non isponderà più di duc. trenta per adornar la Chiesa, e la Congregazione, Musica, affitto di Argenti per gli Altari, e spese minute, che occorrono per la Sagra: per gli Esercizj non isponderà più del solito. Disporrà che si facciano gli accomodi necessarj nelle case: Portarà nel rendimento de' suoi conti con rubrica separata, e divisa la rendita della casa sita alli gradoni di Chiaja, addetta per maritaggi secondo la disposizione del Testatore qu. Giacomo Lorenzo, acciò rilevandoli dal conto suddetto quello

d'introito, ed esito per potere liberamente in fine dell'anno dare il conto fra il termine di mesi due dopo terminato il suo impiego, e non dando detto conto, e non pagando la resta, debba il Governadore darne parte alla Congregazione per vederli se sarà espediente cassarlo, ed incamminarli contro lui giudiziariamente.

CAPITOLO XL. *Fol. 41.*

De' Deputati della Terra Santa.

Tutto il carico de' Deputati della Terra Santa si è di tenerla polita, e particolarmente nel dì della Commemorazione de' Defonti, e quanto alle cere che in tale occorrenza bisognano, gli verranno dal Tesoriere somministrate. Faranno esitare le spoglie de' Cadaveri, e del prezzo di esse metterà la consegneranno al Tesoriere generale, e l'altra metterà a quello del

Monte , per farne celebrare Messe a grana 10. l'una per l'Anima di quel Defunto. Ma la veste del fratello defunto la consegneranno a' Deputati dell'Esequie di obbligo con esigerne da essi ricevuta per loro cautela. E finalmente lor cura sarà di far seppellire divisi gli uomini dalle donne ; i primi in camicia , e calzone bianco , e le seconde in lenzuolo involte , proibendosi espressamente seppellirsi cadaveri con casse.

CAPITOLO XII. Fol. 42.

Delli Deputati dell'Esequie.

IL fratello Deputato più antico terrà la cassa, e coltra nuova per l'Esequie di obbligo , ritenendo presso di se la chiave, con farne ricevuta, come anche le torcette alla medesima addette; qual cassa, e coltra averà il carico di farla tenere sempre polita : L'altro Deputato poi terrà quella dell'Ese-

Esequie per carità una con le vesti , cappelli , cappotti , scarpe , torcette , e tutto l'altro bisognevole per l'Esequie *amore Dei* con farne di tutto la debita ricevuta . Restando a suo carico di fare imbiancare le vesti , quando conoscerà esser necessario . Amendue li suddetti Deputati devono intervenire all'Esequie tutte per coadjuvarsi l'un l'altro ed adempire a' loro doveri come sopra , con impedire agli scambj potersi vestire in luogo de' Fratelli .

CAPITOLO XIII. Fol.44.

De' Cantori .

IL diloro officio porta con se di venire in Congregazione prima dell'ora stabilita dal Governadore per cantarsi l'officio della B. V., acciò si ritrovino pronti , quando sarà a portata di doverfi quello recitare .

Del Decano.

IL fratello Decano goderà tutti li beneficj così spirituali, che temporali, e sarà esente da tutti i pesi, a' quali sono tenuti tutti i Confratelli, e riguardo a' requisiti per entrare in Decania si diranno in appresso ne' capitoli a parte del Monte.

CAPITOLO XV. Fol.45.

De' fratelli vecchi.

Sono esenti dal venire spesso in Congregazione coloro, che sono impotenti o per vecchiaja, o per incomodi di lor salute, come anche sono esenti dall' Esequie per carità, ma potendo o in quelle di obbligo, o nelle Congregazioni, non trascurino d'intervenire.

CA-

CAPITOLO XVI. *Fol. 13. 42., e 43.*

*Dell' elezione, e recezione de' nuovi
fratelli.*

Nella nostra Regola vengono varie cose prescritte per la recezione de' nuovi fratelli, e primamente deve precedere il memoriale sottoscritto da colui, che si vuole arrollare, e l'informo in iscritto de' Maestri de' Novizj, i quali specificatamente devono informarsi, della dilui vita, de' costumi, e della professione: che il medesimo esser debba non meno che d'anni 25. nè più di 40. In seguela di ciò si procederà all'atto della bussola, nel quale non devono esser meno di venti fratelli, bastando undici voti inclusivi per accettarlo, ma se mai accadesse parità di voti, debba di nuovo bussolarsi, e portando nuova parità, s'intenda il medesimo per ricevuto. Prima però di vestirsi dell'abito, deve aver pagato alla nostra Congregazione ducati cinque, se

se poi avesse più degli anni 40. dovrà pagare un ducato di più all'anno fino alli 50. dalli cinquanta in sopra, oltre delli ducati quindici, pagherà carlini cinque di più all'anno, delle quali somme toltone ducati due, e grana 50., che anderanno in beneficio della Congregazione esigendoli il Tesoriere generale, tutto il dippiù lo esigerà il Tesoriere del Monte, per darne conto in fine dell'anno, ciò però s'intenda oltre alle altre spese, che occorreranno; nè il nuovo fratello potrà vestirsi del sacco, se prima non se l'averà fatto.

Vestito adunque del sacco sarà per un mese riputato come Novizio sedendo agli scalini di basso, e per lo corso di mesi sei non goderà de' beneficj temporali, nel qual tempo è tenuto pagare le mesate al nostro Monte. E finalmente si prescrive, che arrollandosi Sacerdoti, questi devono rinunciare alle cariche di Governadore, Consultoti, e Tesorieri, e quelli che in al-

altra Congregazione sono ascritti, devono rinunciare a quella di Governadore.

CAPITOLO XVII. Fol. 7.

Quello che hanno da fare i fratelli stando in penitenza.

VUole la nostra Regola, che ogni fratello debba prestare cieca obbedienza al Governadore, e a' Consultori, e controvenendo a quanto da' medesimi gli viene prescritto, possa dal rollo de' fratelli esser cassato.

CAPITOLO XVIII. Fol. 7., e 20.

Segretezza de' Fratelli.

IN questa pena cadono ancora quei Fratelli, che isvelano di tutto, o parte quello, che nell' intera Compagnia si è risoluto.

CA-

Delle Comunioni.

Obligga la nostra Regola ciaschedun fratello a doverli Confessare , e Comunicare ogni terza Domenica del mese nella nostra Reale Arciconfraternita , ed indispensabilmente nelle tre Comunioni di obbligo, quali sono: Nel primo giorno dell'anno: In quello di Pentecoste , e nel dì dell' Assunzione di M. V., giacchè la quarta deve farsi da ciaschedun Cristiano nella propria Parrocchia per adempire al Precetto Pasquale : Ben inteso , che da quest' obblighi sono esenti gl'infermi, e gli assenti , e controvenendo ciaschedun fratello a quanto si è detto di sopra per lo spazio di due anni , debba la Congregazione procedere alla cassazione.

CA-

CAPITOLO XX.

*Dell'obbligo de' Fratelli d'intervenire
le Feste all'orazione.*

Obligga ben' anche la nostra Regola ogni Fratello di venire in Congregazione tutte le Domeniche dell'anno; Tutte le Festività del Signore, e di Maria Santissima: In quelle degli Apostoli, e di tutti i Santi. Si tralascian di dire le Cerimonie da praticarsi da' Fratelli nell'entrare in Congregazione, atteso tutto di si osservano, e mancando qualche fratello senza legittima causa per tre mesi continui, dopo le amichevoli correzioni, che gli si faranno dal Governadore, possa il medesimo chiamar Congregazione per prendersi contro del cenato fratello gli espedienti opportuni.

CA-

Dell' Esequie amore Dei.

PRescrive la nostra Regola il dovere ogni fratello, potendo, intervenire all' Esequie per carità, e ciò per lo bene dell' Anima sua, con imporre ancora alla nostra Compagnia di sovvenire con qualche elemosina la casa del defonto di suo proprio danaro, e specialmente se lascerà moglie, e figli. Riguardo poi all' ordine deve tenere la nostra Compagnia nell' uscire per esercitare la suddetta opera di carità, come cosa troppo nota, atteso tutto di si esercita, si tralascia di dir-la, reputandola inutile.

31
CAPITOLO XXII. Fol. 28., e 45.

*Della celebrazione della Festa di No-
stra Signora della Salvazione.*

Si prescrive in questo capitolo il dover si celebrare la solennità di N.S. della Salvazione nella terza Domenica di Novembre giorno del suo Patrocinio laddove prima far si soleva nella IV. Domenica di Ottobre, cambiata per la solennità della Messa. In quel giorno adunque procureranno il Governadore, Consultori, e Sagrestani di far celebrare la suddetta Festività col maggior decoro che sia possibile per vieppiù render gloriosa la Vergine Santissima, e volendo il Governadore, e Consultori far la festa a loro conto, se li debbiano dal Tesoriere sborzare la somma di duc. 30. come si è detto ancora nel capitolo X. del Tesoriere generale.

CA-

CAPITOLO XXIII.

Degli Esercizj , ed Ufficio di Settimana Santa .

IN questi due capitoli in uno compresi si prescrivono gli Esercizj Spirituali da incominciare il Martedì di Passione , per terminarsi il Martedì Santo, con eligersi dal Governadore, e Consultori il Sacerdote, che doverà darli ; E l' Ufficio delle tenebre nel Mercoledì, Giovedì, e Venerdì Santo per regolamento de' Fratelli , affinchè in essi intervengono .

CAPITOLO XXIV.

Dell' Esposizione .

Nelli giorni nelli quali si farà l' Esposizione del SS. debbano far l' ore , due fratelli vestiti del sacco, ed il Sagrestano Sacerdote , ed il Chierico debbano assistere con cotte ,
co-

33

come anche ciò deve fare il Clerico
ne' dì Festivi servendo a Messa come
di sopra si è detto.

CAPITOLO XXV.

*Della Commemorazione de' Morti , e
dell' Anniversario per li Fratelli
defonti.*

IL dopo pranzo del dì di tutti i San-
ti si canteranno li Vesperì de' Mor-
ti , e la mattina vegnente si canterà
prima una Messa nell'Altare della Ter-
ra Santa coll'assistenza de' Fratelli ve-
stiti del sacco ; indi nel Coro recite-
ranno l'intero Officio de' Morti , in
fine del quale si canterà solenne Messa,
indi la Libera intorno al Tumulo, ed
un'altra nella Terra Santa , che sarà
a bella posta aperta in tutta quella
mattina : Lo stesso faranno in altro gior-
no fra l'Ottava per suffragio de' fra-
telli defonti ; alle dette due funzioni
sono tenuti li Fratelli intervenire ,

C

do-

dovendosi però prima vestire del sacco, e coloro, che non volessero, o non potessero vestirsi, dovranno restare in Chiesa, essendo cosa indecente parte col sacco, e parte senza: obbligando le nostre Regole in questo capitolo, che in tutte le quarte Domeniche del Mese, e nelle quinte, se ve ne sono, si abbia a recitare il primo Notturmo con le *Laudes* di detto Ufficio in suffragio delle Anime de' nostri Fratelli defonti.

CAPITOLO XXVI.

Della Candelora, e Palme.

LA nostra Reale Arciconfraternita è obbligata di dare nel giorno antecedente alla Purificazione della B. V. una torcetta di mezza libra, ed un'altra di 3 once a ciaschedun Fratello, e la mattina un'altra di due once benedetta, la quale si accenderà per celebrare la funzione, come anche farà con

con li Sacerdoti celebranti , e con gl' altri , che assistono alla Congregazione , come anche è tenuta dare alle vedove de' Fratelli defonti godenti una candela di mezza libra benedetta . Al Padre Spirituale , ed al Governadore una torcia per ciascuno di due libre l' una ; a' Consultori , e Segretario di una libra : nella Domenica delle Palme dispenserà alli Fratelli le palme di seta ; ma al Correttore , Governadore , Consultori , e Segretario più grandi delle altre , ma gradatamente ; a' Cappellani , ed a' Servienti più minime di quelle de' Fratelli , anche gradatamente . Quali cere , e palme prescrive il suddetto capitolo , che si abbiano a mandare il giorno prima de' dì stabiliti in casa di ciaschedun Fratello per lo Clerico della nostra Reale Arciconfraternita .

CAPITOLO XXVII.

In qual pena incorrono quelli , che governano controvenendo a questi capitoli.

VUole ancora la nostra Regola , che non solo si abbiano li presenti capitoli da osservare da ciascheduno individuo della nostra Reale Arciconfraternita, ma ben' anche da chi la governa, e con maggiore esattezza; in guisacchè controvenendo alli medesimi, il Governadore, o Consultori, o trascurando farle osservare agl' altri Confratelli, possono questi privarli dell' impieghi, eliggendo altri in lor vece nella maniera come si è detto di sopra: restando il Governadore, e Consultori privi per un anno di voce attiva, e passiva.

CA-

CAPITOLO XXVIII.

37

Aggiunto in Dicembre 1733.

*Pene dà darfi a' Fratelli, che non
pagano le mesate.*

Tutta l'aggiunta suddetta, che forma l'ultimo capitolo delle nostre Regole consiste, che se alcuno fratello mancasse di pagare tre mesate continue, s'intenda privato di voce attiva, e passiva, e se arrivasse ad essere contumace di cinque mesate, si dà la facoltà, in vigore del presente capitolo, al Governadore, e Consul-tori di cassarlo dal rolo de' nostri Confratelli; incaricando i Tesorieri, che saranno da tempo in tempo su la loro coscienza di essere diligentissimi esecutori del presente capitolo, senza usare la menoma parzialità, ed indulgenza.

Questo è quanto contengono le regole della nostra Real Compagnia re-

C 3

sta

sta solo di accennare piccioli altri capitoli attinentino al regolamento del nostro Monte.

CAPITOLO I., e II.

*Del Governo del Monte,
e del Segretario.*

IL nostro Monte è regolato dall' istesso Governadore, e Consultori, che governano la nostra Reale Arciconfraternita; come anche il Segretario è l'istesso, il quale deve registrare nel libro delle conclusioni ciò che si risolve dalla intera Congregazione, o dal solo Governo attinente al nostro Monte con servirsi dell'istessa norma nelle nostre Regole enunciata.

CAPITOLO III.

Del Tesoriere.

ESiggerà il Tesoriere le rendite del nostro Monte, e tutto quel-

lo, che al medesimo appartiene, fra le quali si comprendono le mesate de' Fratelli di carlini due al Mese, la mettà delli ducati cinque per l'entrata di ciaschedun fratello nuovo, e tutto quello di più, che il medesimo dovrà pagare se oltrepassa gl'anni quaranta, come si è detto nel capitolo 16. delle Regole della nostra Congregazione: la metà della spoglia di ogni cadavere sia di fratello, sia di congiunto, e ne farà celebrare Messe per l'Anima sua a grana 10. l'una: Dovrà pagare ciocchè con mandato firmato dal Governo li sarà ordinato, come anche l'importo per la bianchiatura delle vesti: continuerà a notare nel libro le mesate de' Fratelli, e registrerà con esattezza il giorno, chè si riceverà altro nuovo fratello, affinchè si possano detrarre da esso le contumacie, nelle quali incorre ciascheduno individuo; qual libro deve il Tesoriere portarlo in Congregazione in tempo dell'elezione del Gover-

4^o

nadore, e Consultori, e consegnarlo otto giorni dopo al nuovo Tesoriere. Non pagherà visite, o sussidj a' fratelli contumaci, non ostante, che vi sia l'ordine del Governo, nè tampoco riceverà per mano di altri mesate de' Fratelli contumaci. Ma se taluno s' infermasse essendo corrente, proseguendo la sua infermità, e facendosi contumace, se li danno cinque altri giorni di più per purgarla, quali elassi non deve il Tesoriere ricevere le mesate se non dalle proprie mani del fratello, in guisachè morendo contumace resta privo di tutti li sussidj così spirituali, che temporali. Tenendo il Tesoriere denaro superfluo deve prevenire il Governadore per risolversi dalla intera Congregazione se si debbia impiegare in compra in testa del nostro Monte, o farne altro uso. Terminato l'anno del suo impiego deve dare il conto fra lo spazio di due mesi, una con la resta se vi farà, e non dandolo, o non pagandola deve il Governatore.

vernadore chiamar Congregazione per vederli se si deve cassare , ed incamminarli contro del medesimo giudiziariamente.

CAPITOLO IV.

Dell' infermità de' Fratelli .

INfermandosi qualche Fratello godente con febbre di qualsivisia sorte, eccettuatene quelle provenienti da etica , chiragra , podagra , idropisia , gallica , ed epidemica , se li daranno carlini sei al giorno , finchè non si eliggerà il Medico .

Infermandosi adunque qualche nostro individuo che sia godente , deve subito darne l' avviso alla Congregazione , e per essa al Sagrestano Sacerdote , il quale noterà nel libro a bella posta fatto il giorno in cui si sia infermato il Fratello , e respingeralli un certificato dal medesimo sottoscritto , il quale presentato , una con la fede del Medico , che l' ha curato , nel-

nella quale vi deve essere specificato il tempo, ed il male che l' ha travagliato, se li somministreranno le visite nella maniera come sopra; Ma se il Fratello rinunciasse alle visite suddette, o che l' avviso non fusse seguito, e costasse effettivamente avere il Fratello sofferta l' infermità, se li debbia dal Governo fare una ricognizione in luogo delle visite, inteso il Fiscale, Segretario, e Tesoriere del Monté.

CAPITOLO V.

In tempo di morte de' Fratelli.

Allorchè furono le presenti Regole riformate dar si solea ad un Fratello defonto una camera di contratagli, un'altra di lutto con il letto alla reale, quattro splendori d'argento agl' angoli con quattro torcette di una libra, e mezza l' una al taglio di due, l' altarino con croce, e quattro candelieri di argento, con

quattro candele di tre once l'una, e numero 12. Poveri di S. Gennaro tolle candele di once due. Oggi perchè con la Prammatica emanata nell'anno 1753. si è dismessa la stanza di lutto, fu da' Fratelli stabilito darsi la stanza di contratagli; letto alla Reale 4. splendori di argento con quattro torce a quattro lumi, un altare di argento con 4. candele di once 3. l'una, e 24. Poveri di S. Gennaro con le loro candele di due once l'una, il tutto a spese del Monte. Se li farà l'Esequie anche a spese del suddetto Monte secondo oggidì si costuma, e più presto che si potrà se li canterà da' Fratelli l'intero Officio de' Morti, e se li faranno celebrare Messe numero sessanta sette, oltre di quelle, che si devono dare infallantemente da ciaschedun Fratello, e non dandosi si punteranno le sue mesate.

Non restituendo i congiunti del defunto la veste, devono pagare carlini venticinque, ed essendo renitenti, il Mon-

Monte se li terrà dalla spesa che dovrà fare per l'Esequie suddetta. Volendosi il Fratello sotterrare in altra Chiesa, deve la nostra Congregazione associarlo, e far quella spesa, come si è detto di sopra, purchè possa in detta Chiesa entrare ad officiare, locchè non potendo, non sia a cosa alcuna tenuta, ma solamente farà celebrare per l'Anima sua cento altre messe di più. E nel caso il Fratello disponesse non voler cosa alcuna dalla Congregazione dar si devono a' suoi eredi docati venticinque, oltre delle Messe de' Fratelli: E stando il defonto Fratello fuori di Napoli, o altrove debba la Congregazione far celebrare messe numero 80. e dare agli eredi docati quindici, con esser tenuti li medesimi ne' suddetti due casi, restituire sempre la veste alla Congregazione, altrimenti potrà la Congregazione detrarre dalla suddetta summa li carlini venticinque. Il tutto però s'intende, allorchè il Fratello rattrovasi in corrente col nostro Mon-

Monte, altrimenti resterà privo di tutti li sussidj così spirituali, che temporali. Ed essendo pronti li Fratelli per uscire, il Superiore destinerà quello ha da portare il Confalone, e sei per tenere le punte della coltra.

CAPITOLO VI. Fol. 52.

*De' Congiunti de' Fratelli
in tempo di morte.*

I Congiunti de' Fratelli godenti, o che fussero stati defonti godenti, a' quali doverà dare la Congregazione associamento, e sepoltura franca sono cioè Padre, e Madre, Fratelli, e Sorelle carnali anche casati, figli, moglie, e moglie di Fratello defonto godente, purchè non sia passata a seconde nozze, Cognati, e Cognate, Soceri, e Socere, abitando però con li Fratelli viventi, dovendo però pagare tutti li jassi, o dritti soliti: quali esequie restano ad arbitrio della Congregazione da farsi *tantum* però per

per li Fratelli, e Sorelle casati, Cognati, e Cognate, Soceri, e Socere. Con espressa dichiarazione, che dovendosi seppellire in altra Chiesa dove la Congregazione non possa entrare ad officiare, in tal caso non se li darà affociamento, nè sarà tenuta la Congregazione a cosa alcuna.

CAPITOLO VII. Fol. 52.

Dell' intervento de' Fratelli all' Esequie di obbligo.

E' Tenuto ogni Fratello intervenire all' Esequie di obbligo, o almeno mandare un figlio, un Fratello, o un nipote con veste, e scarpe per supplire alla sua mancanza, locchè non facendo deve mandare grana dieci per darlo ad un Sacerdote, che si prenderà in suo luogo, e se fusse renitente si punterà tal pena nel libro delle mesate. Da qual pena però sono esenti gli assenti, i vecchi, e gl' infermi noti alla Congregazione. CA-

47
CAPITOLO VIII. Fol. 53.

Dell' elezione del Medico.

DOvendosi eleggere il Medico si busoleranno per voti segreti in piena adunanza dieci Medici probi, e cogniti scelti dal Governo, chi de quali averà più voti affirmativi resterà eletto per Medico della nostra Reale Arciconfraternita, il quale se servirà per li soli Fratelli, se li darà di provisione ducati quindici l'anno, se per tutte le famiglie, si accrescerà la suddetta provisione fino a ducati quaranta. Però nel primo caso si stabilisce la visita al Fratello in grana 50., e nel secondo in grana 40. per lo primo mese, per lo secondo senza distinzione alcuna in grana 20., e per lo terzo in grana 10., e così si continuerà, se mai l'infermità proseguisse.

CA.

Della Decania.

Accadendo la morte del Decano, entrerà in Decania il Fratello più antico, se sarà in corrente col nostro Monte, ma non essendo, se li concedono 20. giorni per purgare la sua contumacia, principiando i mesi simili a decorrere dal dì della morte del Decano defonto; quali classi, e non avendo saldato il suo debito, entrerà il Fratello che sarà appresso di lui, e se questo anche fusse contumace se li concedono otto altri giorni per purgarla, da principiare dall'ultimo giorno delli venti classi, e così continuare non volendo anche il secondo soddisfare il suo debito.

CA-

Delle transazioni, ed aggiunzioni.

SEbbene il Titolo di questo Capo parli di transazioni, tuttavia nel corpo di esso si fa menzione delle abilitazioni; quale volendo li Fratelli contumaci esercitarle, dovranno fare, le premure presso del Governo, il quale in vigore del presente Capitolo, ha la facoltà di risolvere, ciocchè li parerà più proprio, ed espediente, intesi però in questo anche li Maestri de' Novizj.

CONCLUSIONE.

Queste dunque sono tutte le regole da osservarsi nella nostra Reale Arciconfraternita: le quali se per lo addietro sono state osservate, oggi più che mai ne speriamo giustissimamente la maggiore fedele osservanza, attesa la sperimentata bontà, e zelo de' nostri Sig.

D

Fra-

Fratelli . Ed acciocchè ognuno abbia una certa notizia de' privilegi della nostra Reale Arciconfraternita, abbiamo stimato proprio inserire il parere di Monsignor Cappellan Maggiore , non che il decreto della Real Camera , e il Dispaccio di S. M. in seguito della seconda Consulta del Cappellan Maggiore . E perciò è da sapersi che sopra delle cennate Regole rinnovate , avendone li Fratelli domandato nell'anno 1744. il Regio Beneplacito , assieme con la rinnovazione del Privilegio dell' immediata Real protezione da goderfi da detta nostra Reale Arciconfraternita , accordatoli fin dalla sua fondazione: la M. del Re Cattolico , allora nostro invittissimo Regnante,, ne com-
 „ mise l' informo a Monsignor Cap-
 „ pellano Maggiore , il quale fra le
 „ altre cose riferì alla M. S. Che per
 „ evitare tutte le dispute che su di
 „ un tal punto suscitarsi possono , e
 „ darsi que' provvedimenti che per giu-
 „ stizia si stimeranno convenienti , ove
 „ rein-

„ reintegrare si giudichi la Congrega-
 „ zione sudetta nel quasi possesso di
 „ tutte le prerogative, dritti, ed esen-
 „ zioni, che non si contendono a tut-
 „ ti gl'altri luoghi pii, che *in limi-*
 „ *ne foundationis* sono stati ammessi sot-
 „ to la immediata Real Protezione,
 „ son di voto, precedente il parere
 „ del Regio Consigliere D. Ferdinando
 „ Porcinari mio ordinario Consultore,
 „ che V.M. servir si possa di rimette-
 „ re alla sua Real Camera di S. Chia-
 „ ra il disaminare, inteso il Delegato
 „ della sua Real Giurisdizione, se con-
 „ venga al suo Real servizio deferire
 „ alle suppliche nel suo Memoriale da-
 „ teli dalla Congregazione sudetta di
 „ doverli rinnovare il privilegio con-
 „ cedutoli in tempo della sua fonda-
 „ zione, con cui si dichiara che ella
 „ stia sotto l'immediata sua Real pro-
 „ tezione; imperocchè da questa deter-
 „ minazione dipenderà lo stabilimento
 „ se debba soggiacere alle leggi, alle
 „ quali a tenor del concordato soggiac-

D 2

„ cio-

„ ciono tutte le Congregazioni, e Luoghi pii laicali, o pure essere a parte di quei Privilegj, ed esenzioni, che non si contendono a' Luoghi pii, che sono di Regia dotazione, e fondazione, o che *in limine foundationis* ammessi ritrovansi sotto l'immediata Real protezione: E questo è quanto occorre riferire a V.M. Da casa in Napoli li 28. Maggio 1746. Di V. M. Umiliss. Vassallo, e Cappellano C. Galiano Arcivescovo di Tessalonica: Ferdinando Porcinari: Francesco Albarelli: Die 16. Maji 1747. Neap. Regalis Camera S. Clarae providet, decernit, atque mandat, quod respectu Regularum infra scriptae Confraternitatis exequatur servata forma relationis, salva provisione facienda, tam super praetensa immediata Regia Protectione, quam super facultate sepeliendi cadavera in qualibet Ecclesia hoc suum: De Ippolito Praeses: Danza: Castagnola: Fraggianni: Andreassi: Athanasius.

In seguito dicchè con altra consulta dell'

dell' odierno Cappellan Maggiore in data de' 17. Settembre 1757. attinente all' immediata Real protezione, allora dalla Real Camera sospesa, e Real Dispaccio in data de' 7. Aprile 1759. si reintegrò la nostra Reale Arciconfraternita nel possesso di godere l' immediata Real protezione *in limine foundationis* ottenuta, come dal Real Dispaccio e dal Privilegio della Real Camera in seguito di quello rilevasi. Qual Dispaccio, e Privilegio è del tenor seguente.

„ In risulta di quanto ha rappresentato la Real Camera di S. Chiara
 „ con sua consulta de' 6. del caduto sopra la relazione della Curia del Cappellan Maggiore toccante le suppli-
 „ che umiliate da' Fratelli della Congregazione, ed Arciconfraternita di S. Maria della Salvazione de' Bianchi,
 „ e della Morte eretta accolto la Parrocchial Chiesa di S. Anna di Palazzo di questa Capitale: Essendo
 „ venuto il Re per effetto di sua Cle-

D 3

„ men-

„ menza ad accordare che tal Confra-
 „ ternita abbia a godere della prero-
 „ gativa di esser sottoposta sotto l'im-
 „ mediata sua Real protezione, e che
 „ si conservi nel possesso di seppellire
 „ i poveri Defonti, secondo il solito
 „ finora praticato nelle Chiese de' Men-
 „ dicanti, e specialmente nelle Paroc-
 „ chie, ove più le torni comodo, ec-
 „ cettuatene però sempre le Chiese Re-
 „ gie, e di Monache. Mi ha coman-
 „ dato nel tempo istesso la M.S. par-
 „ teciparlo ad V. S. per intelligenza
 „ della medesima Real Camera, e per-
 „ chè passi la medesima a spedirne il
 „ Privilegio corrispondente. A quale
 „ effetto si rimette l'annessa relazione
 „ della Curia del Cappellan Maggio-
 „ re. Palazzo 7. Aprile 1759. : Gio-
 „ lio Cesare di Andrea : Signor D. Fran-
 „ cesco Rapolla . *Supplicatum propte-*
rea nobis extitit pro parte dictorum Fra-
truum Congregationis, & Arciconfra-
ternitatis S. Mariæ Salvationis Albo-
rum, & Mortis erectæ prope Paro-
 chia

chiale*m* Ecclesi*am* Div*ae* Ann*e* ad Pala-
tium hujus Civitat*is* Congregationem, &
Arciconfraternitatem pr*æ*dictam sub im-
mediata nostra Reali Protectione confir-
mare, & quatenus opus de novo admit-
tere, recipere, & acceptare, & cum ea-
dem facultate sepeliendi pauperes defun-
ctos in quacumque Ecclesia hujus Civi-
tat*is*; & pr*æ*sens Reale Privilegium de
eis expediri facere benignius dignaremur.
Et viso tenore pr*æ*insert*e* relationis, di-
ctam Congregationem, & Arciconfrater-
nitatem S. Mari*e* Salvationis erectam,
ut supra sub immediata nostra Reali Pro-
tectione admittimus, recipimus, & acce-
ptamus cum omnibus privilegiis, Gratiis,
Pr*æ*eminentiis, & Pr*æ*rogativis in tali-
bus concedi solitis, & consuetis, prout
gaudent, & gaudere solent alia loca pia,
qu*e* sub nostra Reali protectione sunt.
Ac etiam Congregatio, & Arciconfrater-
nitas pr*æ*dicta in possessione servetur se-
peliendi pauperes defunctos servata forma
soliti usque adhuc practicati in Ecclesiis
Mendicantium, & specifice in Parochia-

libus Ecclesiis, ubi melius, & commodius erit Congregationi prædictæ, exceptis tamen semper Regiis, & Monialium Ecclesiis. Et proinde hortantes, & requirantes omnes Personas Ecclesiasticas præcipimus, & mandamus omnibus aliis subditis nostris, & eorum cuilibet in solidum quatenus attenta per eos, & unumquemque ipsorum forma, & tenore præsentis Regalis Privilegii, illam, & illam dictæ Congregationi S. Mariæ Salvationis inviolabiliter observent, & exequi, & observari faciant per quos decet juxta ipsius serie, continentiam, & tenorem, & præcalendatam Congregationem, & Arciconfraternitatem, sic tractent, & reputent, ac tractare, & reputare faciant illam gaudere omnibus Privilegiis, gratiis, præheminentiis, & prerogativis in talibus concedi solitis, & consuetis, & prout gaudent, & gaudere solent omnia alia loca pia, quæ sub immediata nostra Regali Protectione sunt, ac servando eam in possessione sepeliendi pauperes defunctos in quibuscumque Parochialibus Ecclesiis, &

Men.

*Mendicantium in omnibus servata forma
dicti præinserti Regalis Rescripti omni
dubio, & difficultate cessantibus: Et con-
trarium non faciant pro quanto dictæ Ec-
clesiasticæ persone nobis morem gerere,
& obtemperare cupiunt. Ceteri vero di-
cti Subditi nostri gratiam nostram cha-
ram habent, & multam duc. mille cu-
piunt evitare. In quorum fidem hoc Re-
gale privilegium fieri fecimus magno no-
stro Negotiorum sigillo pendenti munitum.
Datum Neapoli ex Regio Palatio die 30.
mensis Junii 1749. Carolus. Danza Prae-
ses: Fraggiani: Castagnola: Romanus
Gaeta Dominus Rex mandavit militi
D. Francisco Rapolla a Segretis: Pri-
vilegium Congregationis, & Arciconfra-
ternitatis S. Mariæ Salvationis Alborum,
& Mortis erectæ prope Parochialem Ec-
clesiam Divæ Annæ ad Palatium hujus
Civitatis pro immediata Regali protectio-
ne, & pro conservatione in possessione se-
peliendi pauperes defunctos servata forma
dicti præinserti Regalis Rescripti, & cum
insertione Relationis Curie Reverendi Re-*

gii Cappellani Majoris ad instantiam Fratrum Congregationis predictæ in forma Regalis Camere S. Clare: Johannes Thomas Athanasius: solvit pro jure sigillitarenos duodecim: Giordanini taxator gratis: solvit ducatos septem cum dimidio U. J. D. Josephus Valle Regius Perceptor: In Privilegiis 149. fol. 94.: Idalgo.

Carlo Paduano Superiore -- Andrea Molinaro Primo Consultore -- Tomaso Pepe Secondo Consultore -- Dottor Domenicantonio Melecrinis Fiscale -- Dottor Gaetano Martinelli Segretario.

1404163
SON

Nel qui sotto unito giorno
essendosi uniti nella mostra
Reale Sveci conprato nita gli
attuali Signori del Governo
e conprabelli; è stata da pri-
mi proposta a questi ulti-
mi la recezione per conpra-
zello della medesima dell'
Cecellentissimo e Reveren-
dissimo Padre in Cristo S.
Gabriele Maria Provinastr.
visseuovo di Melito e Cap-
pellano Maggiore, onore
ricoruto da suoi antecessori.
quindi raccolti i voti tutti
inclusi, detto Cecellentissi-

mo, e Reverendissimo Mon-
signor Cappellano Maggiore
è stato ricevuto per con-
trabbello della sopraindica-
ta Reale Arciconfraternita
e la presente risoluzione è
stata registrata sotto questa
Data nel libro delle conclu-
sioni.

Reale Arciconfraternita di
S.^a Maria della Salvagione
li 3. Maggio 1818.

Francesco Dargiz Natello
Segretario.